

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO Presentazione osservazione.

Progetto: Progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI" costituito da 23 aerogeneratori di potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Acri, San Demetrio Corone, Terranova Da Sibari, Corigliano - Rossano, Casali Del Manco (CS).

Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Codice Procedura: 12974

Il/La Sottoscritto/a **Pino CAPALBO**

In qualità di **Sindaco - legale rappresentante del Comune di Acri**

presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la Pubblica

Amministrazione/Ente/Società/Associazione **Comune di Acri**

per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Aria
- Acqua
- Suolo
- Territorio
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità
- Popolazione
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici

- Monitoraggio ambientale

Osservazione

L'Amministrazione comunale di Acri si oppone alla realizzazione del "Parco Eolico Acri" per la non conformità del progetto alle norme vigenti in materia, per l'incoerenza del progetto rispetto alle scelte programmatiche del Comune di Acri sulla gestione e governo del proprio territorio, e per il rilevante danno al Paesaggio, alla Biodiversità, al Territorio, agli insediamenti produttivi dell'area della Sila Greca individuata per l'installazione delle torri, contigua al Parco Nazionale della Sila

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_2242_VIA_DATI_PERS_20241016.pdf
Allegato 1 - Trasmissione nota prot. n. 24962 del 16/10/2024	OSS_2242_VIA_ALL1_20241016.pdf
Allegato 2 - Osservazioni giuridico-tecniche	OSS_2242_VIA_ALL2_20241016.pdf
Allegato 3 - Deliberazione C.C. n. 46 del 28/07/2023	OSS_2242_VIA_ALL3_20241016.pdf
Allegato 4 - Deliberazione C.C. n. 25 del 14/10/2024	OSS_2242_VIA_ALL4_20241016.pdf
Allegato 5 - Deliberazione C.C. n. 26 del 14/10/2024	OSS_2242_VIA_ALL5_20241016.pdf

Data 16/10/2024

Pino CAPALBO



CITTA' DI ACRI

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°46

DATA 28.07.2023

OGGETTO: MOZIONE PER PERIMETRAZIONE AREA INTERDETTA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI E MINI EOLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI , AI FINI DELLA SALVAGUARDIA PAESAGISTICA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **28** del mese di **luglio**, alle **ore 16:00**, nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Bruno Simone.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri comunali:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	CAPALBO Pino	SI	10	COFONE Marisa	SI
2	SICILIANO Luca Luigi	NO	11	FERRARO Francesco Antonio	SI
3	FUSARO Mario	SI	12	ZANFINI Natale	NO
4	GENCARELLI Raffaele	SI	13	PALUMBO Salvatore	NO
5	BRUNÒ Simone	SI	14	INTRIERI Giuseppe	SI
6	MORRONE Raffaele	NO	15	FERAUDO Nicola	NO
7	SPOSATO Franca	SI	16	TURANO Emilio	NO
8	MUSTICA Attilio	SI	17	COFONE Angelo Giovanni	SI
9	MANFREDI Cosmo	SI			

Risultano presenti 11 consiglieri su diciassette.

Sono presenti: il Vice Sindaco, prof.ssa Anna Cecilia Miele. gli Assessori: Leonardo Sposato, Graziella Arena, Maiorano Luigi.

Tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta, atto n.42 del 28.7.2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- tra le finalità principali dell'Amministrazione comunale vi è senza dubbio la salvaguardia del territorio comunale;
- valorizzare il paesaggio significa avviare un processo culturale che agisca sui vari aspetti che concorrono a formare il paesaggio stesso, mettendo in campo una molteplicità di azioni rivolte ad esaltarne i valori tipici, in modo ,da un lato ,da incrementare l'interesse e attrarre flussi turistici e dall'altro recuperare gli elementi compromessi o degradati;
- una parte del territorio comunale è compreso nel Parco Nazionale della Sila che è oggetto di salvaguardia e di una regolamentazione propria la cui osservanza viene garantita dall'Ente Parco deputato della sua gestione;
- nell'area prossima alla perimetrazione del Parco vi è la presenza di numerose aziende agricole che negli anni hanno creato prodotti tipici di pregio affermati nel mercato con conseguente promozione dell'intero territorio.
- la conformità del Parco che ricade nel nostro territorio comunale, mostra delle propaggini escludendo il territorio tra di esse compresa coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

CONSIDERATO che

- è intenzione dell'Amministrazione comunale estendere le misure di salvaguardia a quelle aree esterne al Parco che per contiguità e caratteristiche proprie meritano una maggiore attenzione ,escludendole dalla installazione di impianti eolici e mini eolici;
- la diffusione di iniziative da parte di soggetti privati ad installare impianti eolici per la produzione di energia da fonti rinnovabili può compromettere le caratteristiche naturali dell'area oltre a costituire un evidente interesse economico per i singoli privati non essendo prevista alcuna opera di compensazione e/o efficientamento energetico che possa costituire un vantaggio per la comunità tutta;
- la scelta delle aree , evidenziata nell'allegata planimetria, ha considerato quei terreni compresi tra le propaggini del Parco Nazionale della Sila, individuandole per praticità con i fogli catastali interessati;

- con il criterio appena detto, si propone di escludere da una futura installazione di impianti eolici e mini eolici le aree ricadenti nei seguenti fogli di mappa: 60,68,69,70,93,94,114,115,116,117,118,119,120,121,131,132,133,134,135,136,144,145,146,147,148,149,155,156,157,163,164,165,166;

CONSIGLIERI presenti n.11, assenti n.6 (Siciliano, Morrone,Turano, Zanfini, Feraudo, Palumbo);

CON VOTI favorevoli n.9, astenuti n./, contrari n.2 (Intriери e Cofone) su n.11 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la perimetrazione delle aree da interdire all'installazione di impianti eolici e mini eolici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della salvaguardia paesaggistica e ambientale del territorio, come da planimetria allegata ed in dettaglio ricadenti nei seguenti fogli di mappa: 60,68,69,70,93,94,114,115,116,117,118,119,120,121,131,132,133,134,135,136,144,145,146,147,148,149,155,156,157,163,164,165,166;
- **SUCCESSIVAMENTE** con voti favorevoli n.9, astenuti n./, contrari n.2 (Intriери e Cofone) su n.11 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, la suestesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno Simone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/07/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2023

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000).
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface


P.C.C. ad uso amministrativo


Li, 31/07/2023



IL SEGRETARIO GENERALE

Planimetria Generale





CITTA' DI ACRI

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°25

DATA 14.10.2024

OGGETTO: "Progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI" costituito da 23 aerogeneratori di potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Aciri, San Demetrio Corone, Terranova Da Sibari, Corigliano - Rossano, Casali Del Manco (CS)" – **Discussione e determinazioni.**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **14** del mese di ottobre, alle **ore 9:00**, nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Bruno Simone.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri comunali:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	CAPALBO Pino	SI	10	COFONE Marisa	SI
2	SICILIANO Luca Luigi	SI	11	FERRARO Francesco Antonio	SI
3	FUSARO Mario	SI	12	ZANFINI Natale	NO
4	GENCARELLI Raffaele	SI	13	PALUMBO Salvatore	SI
5	BRUNO Simone	SI	14	INTRIERI Giuseppe	SI
6	MORRONE Raffaele	SI	15	FERAUDO Nicola	SI
7	SPOSATO Franca	SI	16	TURANO Emilio	SI
8	MUSTICA Attilio	SI	17	COFONE Angelo Giovanni	SI
9	MANFREDI Cosmo	SI			

Risultano presenti 16 consiglieri su diciassette.

Sono presenti: il Vice Sindaco, prof.ssa Anna Cecilia Miele. gli Assessori: Leonardo Sposato, Graziella Arena e Mario Antonio Bonacci, Luigi Maiorano.

Tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta n. 23 di pari data.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la realizzazione del parco eolico proposto dalla Hergo Renewables S.p.a., denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI" costituito da ventitré aerogeneratori di potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla Rete, con previsione dell'installazione di tutte le torri eoliche nel territorio del comune di Acri e di cui diciannove nella Sila Greca, in prossimità del Parco Nazionale della Sila, costituiscono per la comunità acrese un danno per il patrimonio naturalistico, paesaggistico e ambientale che caratterizza e tipicizza il territorio comunale;
- La notizia dell'esistenza del progetto elaborato dalla società Hergo Renewables S.p.a. con sede in Milano, come un fulmine a ciel sereno, è giunta alla nostra comunità ignara di tutto, lo scorso agosto quando il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'avvio della procedura di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, rendendo chiara la natura e l'entità dell'intervento il 17 settembre con la pubblicazione degli elaborati tecnici sul sito ministeriale;
- La progettazione, che ha richiesto mesi e anni per la sua redazione, è stata fatta senza relazionarsi con le istituzioni, le associazioni, i tecnici, le realtà produttive e i cittadini di Acri, confezionando un pacchetto a distanza che per l'operatore economico, un gigante nel settore energetico, ha significato la possibilità di proiettare sul nostro territorio la realizzazione di un investimento di grande rilevanza economica, alla stregua dell'investitore che attratto dalla possibilità del guadagno, investe in una terra straniera non curandosi degli aspetti ambientali, produttivi e umani che fanno vivere quella terra;
- La comunità di Acri e il Consiglio Comunale, che in questo civico consesso la rappresenta, non è contraria alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, però è fortemente contraria all'installazione di impianti che stravolgono le caratteristiche di un territorio: i valori paesaggistici e naturalistici, la fauna e la flora, le particolari realtà produttive costituite da imprese agricole altamente specializzate nella coltivazioni di eccellenza (p.e. la patata della Sila), negli allevamenti, nella produzione casearia, affermandosi con i propri prodotti nei mercati internazionali, tutte inserite nel contesto della Sila, il più grande altopiano d'Europa dove è stato istituito, per i suoi valori e distintivi, il Parco Nazionale della Sila.;
- La rilevanza del parco, 23 aerogeneratori dell'altezza di 207 metri ciascuno, di cui 19, da installare in un'area che dalle immediate vicinanze del Parco Nazionale della Sila si estende su tutta la Sila Greca mutandone i connotati, produce un danno irrimediabile a un patrimonio godibile da tutti e che non appartiene solo alla comunità di Acri ma alla universalità degli individui;
- La mole delle torri e la loro numerosità, stravolgeranno i valori propri del territorio dove il visitatore non sarà più estasiato dai Giganti della Sila, i maestosi alberi noti in tutto il mondo, da un paesaggio bucolico singolare dell'altipiano più grande d'Europa, ma resterà impressionato da nuovi giganti, torri alte 207 metri con braccia di quasi 100 metri che attireranno l'attenzione non per indicare le bellezze naturali e paesaggistiche, ma per disperdere l'occhio in una veduta siderale e vuota.

PERTANTO il Consiglio Comunale afferma con vigore e con ferma determinazione la sua opposizione alla realizzazione del Parco Eolico Acri, per la sua scriteriata progettazione e per l'impatto negativo e dannoso, irrimediabile una volta realizzato, per il territorio di Acri e dichiara il suo supporto e sostegno all'Amministrazione nella proposizione delle opposizioni formali che saranno trasmesse in questa fase al Ministero dell'Ambiente nella procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale.

CONSIGLIERI presenti n.16, assenti n.1 (Zanfini Natale)

CON VOTI favorevoli n. 16, contrari n. /, astenuti n./, su n. 16 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

DI **AFFERMARE** con vigore e con **FERMA DETERMINAZIONE** la sua opposizione alla realizzazione del Parco Eolico Acri, per la sua scriteriata progettazione e per l'impatto negativo e dannoso, irrimediabile una volta realizzato, per il territorio di Acri e dichiara il suo supporto e sostegno all'Amministrazione nella proposizione delle opposizioni formali che saranno trasmesse in questa fase al Ministero dell'Ambiente nella procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale;

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 16, contrari n. /, astenuti n./, su n. 16 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, la suesposta deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno Simone

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14 OTT. 2024


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 OTT. 2024

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface



IL SEGRETARIO GENERALE

Cosimo Straface



CITTA' DI ACRI

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°26

DATA 14.10.2024

OGGETTO: Integrazione delibera di Consiglio Comunale n.70 del 29.12.2023 avente ad oggetto "Piano Strutturale Comunale scelte pianificatorie e linee strategiche", sulle politiche energetiche per il territorio.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **14** del mese di ottobre, alle **ore 9:00**, nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Bruno Simone.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri comunali:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	CAPALBO Pino	SI	10	COFONE Marisa	SI
2	SICILIANO Luca Luigi	SI	11	FERRARO Francesco Antonio	SI
3	FUSARO Mario	SI	12	ZANFINI Natale	NO
4	GENCARELLI Raffaele	SI	13	PALUMBO Salvatore	SI
5	BRUNO Simone	SI	14	INTRIERI Giuseppe	SI
6	MORRONE Raffaele	SI	15	FERAUDO Nicola	SI
7	SPOSATO Franca	SI	16	TURANO Emilio	SI
8	MUSTICA Attilio	SI	17	COFONE Angelo Giovanni	SI
9	MANFREDI Cosmo	SI			

Risultano presenti 16 consiglieri su diciassette.

Sono presenti: il Vice Sindaco, prof.ssa Anna Cecilia Miele. gli Assessori: Leonardo Sposato, Graziella Arena e Mario Antonio Bonacci, Luigi Maiorano.

Tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta n. 23 di pari data.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Acri, dopo svariati anni, è in procinto di predisporre il Documento Preliminare, propedeutico all'Indizione della Conferenza di Pianificazione che approderà con la conclusione dell'iter amministrativo previsto alla dotazione del Piano Strutturale Comunale;
- il Documento Preliminare dovrà contenere le scelte pianificatorie e le strategie necessarie per conformare alle nuove esigenze di flessibilità del piano comunale in relazione ai fattori di sviluppo socio-economici del territorio;
- con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di governo del territorio (LUR. n. 19/02 e QTRP approvato con D.C.R. n. 134 del 01/08/2016) risultano estesi gli obiettivi e sarebbe, altresì, mutata la metodica redazionale ed attuativa della pianificazione urbanistica locale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29/12/2023 è stato approvato il documento di indirizzo (linee strategiche e le scelte pianificatorie) cui conformare il Documento Preliminare;
- si è ravvisata la necessità di considerare nelle linee strategiche e scelte pianificatorie le politiche energetiche per il territorio,

DATO ATTO che:

- il Comune di Acri, ai sensi dell'art. 27, co. 2 della LUR n. 19/02, ha dato avvio "... alla procedura di redazione del piano, mediante apposita deliberazione di giunta comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico volte al rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo.";
- il procedimento disciplinato dall'art. 27 della LUR n. 19/02, avente ad oggetto: "Formazione ed approvazione del PSC" è integrato con la procedura VAS, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2008;

RITENUTO opportuno portare in discussione in seno al Civico Consesso sulle linee strategiche e sulle scelte pianificatorie a cui si deve conformare il Documento Preliminare, l'indirizzo sulle politiche energetiche per il territorio di Acri, integrando il documento approvato con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2024, aggiungendo in calce allo stesso il seguente paragrafo:

"Politiche energetiche per il territorio

La società, il mondo dell'economia, i sistemi di produzione odierni sono sempre più coinvolti nei processi di trasformazione dell'energia, con una discussione internazionale vivace e sempre più ampia sui temi della transizione energetica, della decarbonizzazione, della produzione e utilizzo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica degli edifici, con l'obiettivo di rendere compatibili i sistemi di produzione dell'energia con il rispetto del Pianeta e la salvaguardia delle risorse ambientali dei territori.

L'impiego esclusivo di energia prodotta da fonti rinnovabili è un obiettivo universalmente condiviso, verso il quale ogni individuo e ogni comunità hanno il dovere morale e materiale

di contribuire al fine di preservare il pianeta Terra e consegnarlo sano e vivibile alle generazioni future.

Il Comune di Acri con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29.04.2019 è stato il primo Comune in Italia a deliberare lo stato di emergenza climatica, a riconoscere fra l'altro nella lotta al cambiamento climatico e alle relative conseguenze, un ruolo di massima priorità all'interno dell'agenda politica, tenendo conto degli effetti sul clima nella valutazione di qualsiasi azione amministrativa ed iniziativa, impegnandosi, altresì, a dare priorità alle questioni che prevedono la lotta al cambiamento climatico; di attenersi alle direttive contenute nell'Accordo di Parigi, in particolar modo per quanto riguarda gli investimenti volti alla riduzione delle emissioni gas serra.

Una parte del territorio di Acri offre la possibilità, per la sua orografia, di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che possono utilizzare il vento per la produzione di energia da impianti eolici, l'acqua per la produzione di energia da impianti idroelettrici, il sole per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, coerentemente con gli obiettivi di agenda 2030, che prevede la riduzione dell'emissione di CO2 dell'55% entro il 2030. La tutela dei beni naturalistici di particolare rilievo e pregio, che caratterizzano il territorio comunale di Acri, soprattutto quello contiguo e compreso nel Parco Nazionale della Sila, di prevalente vocazione agricola, rendono inopportune le installazioni di impianti eolici e/o parchi eolici e mini eolici in quanto interferiscono, con i valori paesaggistici provocando un danno al patrimonio naturale fruibile da tutti. Il Piano Strutturale Comunale, in corso di redazione, nelle scelte strategiche per il corretto uso e governo del territorio, ha ribadito l'adesione, in coerenza con la delibera di consiglio comunale n° 34 del 29.12.2017, al principio di "consumo suolo zero" con riferimento ai contenuti del "Documento" di analisi ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzati ricomprese nelle ZTO del previgente piano regolatore generale, in quanto il contrasto al consumo del suolo è anche un viatico prezioso per il rispetto di quegli elevati target che devono costituire la base dell'accordo di Parigi e dell'economia del domani. Considerato quanto sopra esposto sulle politiche energetiche, l'Ente intende favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'amministrazione, per le caratteristiche orografiche, e per le ragioni prima evidenziate ritiene idonea la località Serra Crista solo per l'istallazione di impianti eolici e inidoneo il resto del territorio comunale, dove viene vietata l'istallazione di parchi eolici e di torri eoliche classificate come mini-eolico."

VISTA la LUR n. 19/02 e ss.mm.ii.;

VISTO il Q.T.R.P. approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 134 del 01/08/2016;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso, dal Responsabile del Settore Urbanista, ai sensi dell'artico 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIGLIERI presenti n.16, assenti n.1 (Zanfini Natale)

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Turano, Intrieri, Cofone Angelo, Feraudo), astenuti n.1 (Palumbo), su n. 16 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **DI INTEGRARE** il documento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/12/2023 sulle scelte pianificatorie e linee strategiche, con l'indirizzo sulle politiche energetiche del territorio, allegando alla presente deliberazione la nuova formulazione del documento di indirizzo (scelte pianificatorie e linee strategiche);
- 2) **DI PRECISARE** che, in coerenza con l'indirizzo sulle politiche energetiche di cui al punto che precede, con successivo atto saranno perimetrare le aree di Serra Crista idonee all'installazione di torri eoliche.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Turano, Intrieri, Cofone Angelo, Feraudo), astenuti n.1 (Palumbo), su n. 16 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge , la suetesa deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ACRI

Via Roma – 87041 ACRI - Tel. 0984921411

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

(legge Urbanistica Regionale 16 aprile 2002)

Scelte pianificatorie e linee strategiche (Documento di Indirizzo)

Premessa

La legge Urbanistica Regionale (LUR) 16 aprile 2002, n. 19, come successivamente modificata e integrata, stabilisce le modalità e le procedure che devono essere osservate nella formazione degli strumenti di governo del territorio.

Ai sensi dell'art. 4 della LUR: *“sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale”*, ovvero il Comune è l'Ente competente, in ambito comunale, titolare del procedimento di formazione e approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale e urbanistica e di governo del territorio, esercitando le funzioni di governo del territorio e di pianificazione territoriale e urbanistica.

I Comuni per la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), che andrà a sostituire gli strumenti comunali previgenti, convocano, ai sensi dell'art. 13 della LUR. n. 19/02, apposite conferenze di pianificazione, alle quali partecipano le istituzioni e gli enti territorialmente interessati e coinvolti dai contenuti del PSC, invitandoli a valutare un

Documento Preliminare, formato dal Quadro Conoscitivo (QC) del territorio, dalle norme contenute nell'impalcatura di base del Regolamento Edilio e Urbanistico (REU), dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e dalle linee strategiche e programmatiche della nuova pianificazione, valutandone la compatibilità e la coerenza alle previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati, con l'obiettivo di determinare e verificare la sussistenza delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Si ritiene opportuno richiamare l'articolo della LUR che fissa i principi su cui fondare la formazione del PSC:

Art. 3

(Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica)

1. *La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.*
2. *La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obbiettivi generali:*
 - a) *promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell'isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi;*
 - b) *assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;*
 - c) *migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;*
 - d) *ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;*
 - e) *promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di*

svantaggio territoriale;

f) *prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio.*

f-bis) promuovere piani e programmi di "Rigenerazione urbana" volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala. Tali piani e programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un documento di indirizzo operativo, per definire le modalità di attuazione dei predetti piani e programmi di "Rigenerazione urbana", al quale gli enti territoriali possono conformarsi.

È utile evidenziare che l'art. 27 della LUR, avente a oggetto: *"Formazione ed approvazione del PSC"*, si interseca con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2008.

Obiettivi generali

L'Amministrazione comunale di Acri, nelle scelte politico amministrative più recenti, ha promosso attività e investimenti che incidono sulla gestione e sul governo del territorio.

L'adesione al principio del consumo di suolo zero (art. 27-quater della LUR), operata *"...In coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia [con legge 9 gennaio 2006, n. 14](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) e con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea..."* ha inteso *"...promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con effetti di prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e in linea con le strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici..."*.

Conseguentemente bisogna puntare alla gestione e al recupero del patrimonio edilizio esistente, limitando la individuazione di nuove aree urbanizzabili da destinate a insediamenti abitativi, intervenendo sull'urbanizzato e gestendo il "costruito" nell'ottica di migliorarne le caratteristiche urbane e la dotazione dei servizi necessari a potenziare la qualità della vita dei residenti.

Gli investimenti in atto di rigenerazione urbana hanno l'obiettivo di recuperare spazi e strutture posti all'interno del costruito consolidato, con la funzione di realizzare nuovi attrattori che possano evitare le dispersioni e i flussi abitativi all'esterno degli agglomerati più storici o comunque consolidati.

Intervenire sul costruito, migliorare la dotazione dei servizi, puntare sulla riqualificazione e sulla riconversione urbana, hanno lo scopo di incentivare la creazione di strutture ricettive diffuse con sviluppo delle attività del terziario per l'accoglienza di flussi turistici desiderosi di conoscere le bellezze del territorio e di fruire del benessere paesaggistico e ambientale di Acri.

Nel rispetto del principio della compatibilità e sostenibilità ambientale, le strategie di piano valorizzeranno le attività presenti nel territorio, con particolare attenzione alle attività agro-pastorali, rispondendo a nuove e diverse esigenze sfruttando le potenzialità delle aree urbanizzabili.

Contenimento dell'uso del suolo

Il rilevante patrimonio edilizio già edificato richiede dal nuovo strumento di governo del territorio una politica di gestione dell'urbanizzato e di riduzione del territorio urbanizzabile.

La scelta di concentrare l'attenzione pianificatoria sull'edificato/urbanizzato, aderisce all'orientamento europeo di promuovere una nuova politica urbana secondo cui la rinuncia a ridurre la superficie impermeabilizzata non solo consuma meno suolo, ma costituisce un motivo per migliorare la qualità urbana della città esistente, ottimizzando la dotazione dei servizi (verde pubblico, infrastrutture, reti pubbliche, risorse energetiche, ecc.) e, nel contempo, salvaguardando il patrimonio agricolo.

La gestione dell'urbanizzato offre la possibilità di migliorare le prestazioni ambientali della città, e di intervenire sulla sua qualità sociale, favorendo l'aggregazione degli individui, potenziando l'interesse pubblico e l'insediamento abitativo elementare.

Gestione dell'edificato

Il PSC mirerà a dotare il Comune di Acri di un apparato normativo che consenta, in modo non equivocabile, a gestire l'urbanizzato e il patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, nonché a gestire le infrastrutture pubbliche, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli insediamenti abitativi esistenti.

La gestione degli spazi pubblici, del verde pubblico, della rete viaria e della dotazione di servizi saranno conformati alle esigenze dei privati e dell'interesse collettivo.

Il PSC deve porsi l'obiettivo di equilibrare il carico insediativo gestendo le previsioni di eventuali incrementi nelle aree di riqualificazione della città consolidata, individuando possibilità di recupero degli storici quartieri di Acri.

La politica di recupero urbano richiede non solo un'urbanistica attenta, ma anche una ricerca edilizia sui tipi, sui caratteri, sui materiali, sulle scelte tecnologiche (impianti, energia, funzionalità abitativa) verso cui si può sviluppare accanto alla piccola e media impresa un artigianato urbano rinnovato e aggiornato nelle prestazioni.

Il recupero urbano del costruito vuol dire mantenere la presenza della popolazione nei luoghi delle origini, favorendo così, per gli anziani in particolare, una domiciliarità assistita, esigenza sempre più diffusa per i soggetti della terza età.

Riqualificazione e riconversione urbana

Privilegiare nelle scelte pianificatorie del PSC i processi di **riqualificazione e rigenerazione urbana** concentrando l'attenzione sugli spazi destinati a processi di riqualificazione diffusa all'interno dei tessuti consolidati con investimenti di dimensioni anche contenuti, intervenendo nei quartieri, nella fruizione dei servizi e dei beni pubblici, nello scambio culturale, nell'ascolto e nella progettazione, aspetti da sviluppare in esperienze condivise.

La politica della riqualificazione e riconversione urbana interesserà sia il capoluogo cittadino e sia le frazioni più importanti del territorio.

Il centro storico

Fondamentale nelle strategie del nuovo PSC è la rigenerazione e il recupero del centro storico, che si manifesta in due differenti modi; da una parte il centro storico più antico che necessita di interventi "importanti" di messa in sicurezza prima di un possibile

utilizzo, dall'altra un centro storico "che vive", regolarmente abitato dove necessita potenziare i servizi in modo da auspicare un incremento degli abitanti.

Le scelte strategiche dovranno mirare ad offrire nuovi servizi in primis e cercare in secondo luogo degli aspetti "attrattori" e degli incentivi che possano favorire il riutilizzo delle case non abitate, sia come attività commerciale e sia come residenza.

Decoro urbano e verde pubblico

Il PSC nella sua regolamentazione si occuperà di preservare i caratteri distintivi del tessuto storico e si occuperà di normare le attività edilizie sia pubbliche che private che incidono sul decoro urbano.

Le aree verdi presenti all'interno degli insediamenti abitativi saranno preservate e considerate per garantire gli standard sia per quanto riguarda la parte di proprietà pubblica e sia per quanto riguarda la parte di proprietà privata.

Consolidare il ruolo residenziale delle frazioni

Nel territorio del comune di Acri sono presenti numerose frazioni e agglomerati diffusi.

Le frazioni possono essere ricondotte a microsistemi locali rispetto ai quali è possibile organizzare la dotazione di servizi al fine di migliorare la sostenibilità riducendo il disagio sociale e ambientale degli spostamenti.

Particolare attenzione sarà rivolta per garantire la dotazione di servizi funzionali delle aree urbanizzate.

Gli agglomerati rurali costituiscono una rete di presidi che possono essere valorizzati potenziando la loro capacità di offrire servizi tipici quali la varietà dei prodotti agricoli (della terra e dagli allevamenti) e luoghi di benessere per le loro risorse naturalistiche e ambientali.

Attività produttive

Il PSC presterà attenzione ai tessuti produttivi presenti nel territorio, favorendo lo sviluppo delle imprese e individuando aree per l'insediamento di nuove attività.

Particolare attenzione sarà rivolta alle attività artigianali mirando alla loro conservazione e incentivazione.

Le aziende agricole, che rappresentano una delle maggiori fonti per l'economia locale, saranno salvaguardate, con specifiche possibilità di intervento per la valorizzazione e la promozione dei prodotti locali.

Viabilità esistente

Il recupero dell'edificato deve necessariamente prevedere il miglioramento della logistica e della mobilità urbana con interventi mirati a potenziare le reti viarie cittadine nonché le arterie di collegamento con le varie frazioni.

Mobilità sostenibile

L'idea della green mobility propone alla città una sfida importante sul fronte della mobilità: aumentare significativamente il rilievo del trasporto pubblico, della ciclabilità e dei nuovi modelli tecnologici ed organizzativi di trasporto non convenzionale, come l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico ecologici (p.e. elettrici) a servizio della mobilità urbana, destinato in modo particolare agli anziani.

Politiche energetiche per il territorio

La società, il mondo dell'economia, i sistemi di produzione odierni sono sempre più coinvolti nei processi di trasformazione dell'energia, con una discussione internazionale vivace e sempre più ampia sui temi della transizione energetica, della decarbonizzazione, della produzione e utilizzo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica degli edifici, con l'obiettivo di rendere compatibili i sistemi di produzione dell'energia con il rispetto del Pianeta e la salvaguardia delle risorse ambientali dei territori.

L'impiego esclusivo di energia prodotta da fonti rinnovabili è un obiettivo universalmente condiviso, verso il quale ogni individuo e ogni comunità hanno il dovere morale e materiale di contribuire al fine di preservare il pianeta Terra e consegnarlo sano e vivibile alle generazioni future.

Il Comune di Acri con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29.04.2019 è stato il primo Comune in Italia a deliberare lo stato di emergenza climatica, a riconoscere fra l'altro nella lotta al cambiamento climatico e alle relative conseguenze, un ruolo di massima priorità all'interno dell'agenda politica, tenendo conto degli effetti sul clima nella valutazione di qualsiasi azione amministrativa ed iniziativa, impegnandosi, altresì,

a dare priorità alle questioni che prevedono la lotta al cambiamento climatico; di attenersi alle direttive contenute nell'Accordo di Parigi, in particolar modo per quanto riguarda gli investimenti volti alla riduzione delle emissioni gas serra.

Una parte del territorio di Acri offre la possibilità, per la sua orografia, di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che possono utilizzare il vento per la produzione di energia da impianti eolici, l'acqua per la produzione di energia da impianti idroelettrici, il sole per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, coerentemente con gli obiettivi di agenda 2030, che prevede la riduzione dell'emissione di CO₂ dell'55% entro il 2030. La tutela dei beni naturalistici di particolare rilievo e pregio, che caratterizzano il territorio comunale di Acri, soprattutto quello contiguo e compreso nel Parco Nazionale della Sila, di prevalente vocazione agricola, rendono inopportune le installazioni di impianti eolici e/o parchi eolici e mini eolici in quanto interferiscono, con i valori paesaggistici provocando un danno al patrimonio naturale fruibile da tutti. Il Piano Strutturale Comunale, in corso di redazione, nelle scelte strategiche per il corretto uso e governo del territorio, ha ribadito l'adesione, in coerenza con la delibera di consiglio comunale n° 34 del 29.12.2017, al principio di "consumo suolo zero" con riferimento ai contenuti del "Documento" di analisi ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzati ricomprese nelle ZTO del previgente piano regolatore generale, in quanto il contrasto al consumo del suolo è anche un viatico prezioso per il rispetto di quegli elevati target che devono costituire la base dell'accordo di Parigi e dell'economia del domani. Considerato quanto sopra esposto sulle politiche energetiche, l'Ente intende favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'amministrazione, per le caratteristiche orografiche, e per le ragioni prima evidenziate ritiene idonea la località Serra Crista solo per l'installazione di impianti eolici e inidoneo il resto del territorio comunale, dove viene vietata l'installazione di parchi eolici e di torri eoliche classificate come mini-eolico.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno Simone

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 OTT. 2024


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 OTT. 2024

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface



IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cosimo Straface", written over the printed name of the General Secretary.



COMUNE DI ACRI

Via Roma, 65 - 87041 ACRI

Tel. 0984921411 - pec: protocollo.acri@pec.it

Prot. 24962 del 16/10/2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma (Italia)

E-mail: VA-UDG@mase.gov.it; va-5@mase.gov.it
PEC: va@pec.mase.gov.it

Oggetto: ID:12974 – WEB-VIA FER-VIA VIAF00000213.

Procedura di valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI" costituito da 23 aerogeneratori di potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Aciri, San Demetrio Corone, Terranova Da Sibari, Corigliano - Rossano, Casali Del Manco (CS). Proponente: Hergo Renewables S.p.A.

Trasmissione osservazioni, ai sensi dell'art. 24, comma, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021.

In riferimento alla procedura in oggetto indicata, si trasmettono nei file allegati, inviati attraverso la procedura telematica del portale dedicato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le osservazioni di questo Ente per le procedure di VAS-VIA-AIA tramite SPID, avverse alla realizzazione del parco eolico.

Si precisa che le osservazioni inviate sono costituite dai seguenti documenti:

- Parere tecnico legale contenente le osservazioni giuridiche e tecniche che eccepiscono la non conformità del progetto alle norme vigenti in materia;
- Copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28/07/2023 con cui viene deliberata la individuazione dei fogli catastali del comune di Aciri interdetti all'installazione di parchi eolici e mini eolici;
- Copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 14/10/2024 con cui viene deliberata la opposizione alla realizzazione del parco eolico Aciri proposto dalla Hergo Renewables S.p.A.;
- Copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 14/10/2024 con cui viene integrato l'atto di indirizzo sulle scelte pianificatorie e linee strategiche del redigendo Piano Strutturale Comunale della città di Aciri.

Il Responsabile del Settore Urbanistico

Ing. Salvatore Lamirata



Il Sindaco

Avv. Pino Capalbo

Cosenza, 14 ottobre 2024

Spett.le
Comune di Acri
Palazzo di Città
Acri

A mezzo pec

Oggetto: Parere in ordine alla procedura di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI".

Il Comune di Acri in data 30.09.2024 ha richiesto agli scriventi un parere *pro veritate* con formulazione di eventuali osservazioni con riguardo alla procedura di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI".

Premessa. Inquadramento della fattispecie e quadro normativo.

Con pec del 13.09.2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha reso noto l'avvio della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23, D.Lgs 152/2006, relativa al progetto presentato da Hergo Renewables S.p.a. (di seguito anche solo Hergo S.p.a) di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI".

In merito, si ritiene di dover preliminarmente evidenziare quali siano i termini previsti dalla suddetta procedura che lo scrivente ritiene non debbano essere trascurati nell'interesse del Comune.

La Società Hergo S.p.a. ha presentato un progetto per la costruzione di un parco eolico, che prevederebbe l'installazione di ben ventitré aereogeneratori insistenti

praticamente tutti sul territorio del Comune di Acri.

Il progetto della Società proponente, per dimensioni e potenza stimata degli aereogeneratori, si iscrive a ragione nella procedura delineata ex D.Lgs. 152/2006, laddove all'art. 2 dell'Allegato due si fa riferimento agli «*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione [...]»* come progetti di competenza statale, cui fa richiamo l'art. 7 *bis* del suddetto decreto, nonché l'art. 8 co. 2 *bis*.

Dati questi come riferimenti normativi del procedimento in questione, si evidenzia che il termine per la presentazione di osservazioni sul progetto è di trenta giorni dalla disponibilità on line del progetto stesso, per cui ha scadenza al **17.10.2024**.

Entro tale termine, codesto Comune, al pari delle altre Amministrazioni e Enti interessati, può presentare osservazioni in merito al progetto del proponente, cui è data possibilità di contro dedurre rispetto ai pareri presentati.

Al netto di una eventuale fase di integrazione documentale richiesta alla società proponente, che aprirebbe i termini per nuove osservazioni, il progetto e i pareri degli interessati verranno esaminati dalla commissione composta come da art. 8 co. 2 *bis* D. Lgs 152/2006, la quale predisporrà uno schema del provvedimento di VIA, la cui adozione è di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura (art. 25, co 2 *bis*).

La valutazione di impatto ambientale (anche VIA) è quindi un subprocedimento autonomo, nel quadro dell'autorizzazione ambientale, ovvero dell'autorizzazione ambientale integrata, ove prevista.

Ciò implica, come di recente sostenuto dal Consiglio di Stato, che «*pur essendo la valutazione di impatto ambientale e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione*

integrata ambientale strettamente correlate, ciò non vieta la possibilità di impugnare separatamente i rispettivi atti (e quindi, la separazione dei due procedimenti), poiché, anche se il materiale tecnico può essere condiviso, gli effetti giuridici dei provvedimenti finali sono distinti. I due procedimenti, per la valutazione d'impatto ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, sono infatti diretti verso accertamenti autonomi e diversi, e pertanto possono avere conseguenze lesive autonome, rendendo necessaria l'impugnazione separata dei relativi atti conclusivi» (Consiglio di Stato sez. IV, 10/06/2024, n.5154).

La disciplina generale contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 configura espressamente la procedura di verifica dell'assoggettabilità a VIA come vero e proprio subprocedimento autonomo, che si conclude, nel rispetto delle garanzie partecipative, con un atto avente natura provvedimento, soggetto a pubblicazione.

Date queste come coordinate normative, si ritiene, quindi, necessario, intervenire già in tal fase procedimentale ponendo alla commissione atto le osservazioni sul progetto, sì da sottolineare l'interesse della comunità di Aciri in merito.

A tal fine, è necessario verificare dal punto di vista tecnico il progetto di Hergo S.p.a., soprattutto in merito all'impatto ambientale, alle distanze delle pale eoliche previste da corsi d'acqua e centri d'abitazione, alla rilevanza altimetrica delle stesse in conformità con l'art. 142 del Codice dei Beni Culturali, alla tenuta idrogeologica, nonché sulle conseguenze sull'habitat di una zona naturalisticamente sensibile quale è quella interessata dal Comune, il cui territorio si estende lungo le propaggini del Parco Nazionale della Sila.

La presentazione di osservazioni già in fase preliminare, quindi, porrebbe la base per un'eventuale impugnazione di una valutazione d'impatto ambientale che si riveli contraria agli interessi pubblici di questo Comune.

La fase *de quo*, quindi, è prevalentemente tecnica.

Rilievi critici alla fattibilità del progetto.

Laddove si voglia opinare in senso contrario alla realizzazione del parco eolico, si ritiene necessario porre all'attenzione dei rilievi critici circa la fattibilità tecnica del progetto in relazione alla sostenibilità dello stesso.

In merito, si segnala di porre attenzione alle parti del progetto nei quali si prevede che l'area di localizzazione del progetto rientra parzialmente nel perimetro sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/04, nonché della restante normativa vigente.

Si fa riferimento, in specie, all'allegato "*Studio di impatto ambientale*" che, in alcuni passaggi, reca informazioni che sarebbero da portare all'attenzione della Commissione valutante.

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti passaggi:

D.lgs 42/2004. (Fonte: <http://geoportale.regione.calabria.it/web/geoportale/opendata>)- Elaborazione GIS

Come si evince dalla figura, alcuni tratti di cavidotto, che si svilupperanno su viabilità esistente, interrati, interferiscono con la fascia di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi della lett.c) dell'art.142 D.lgs. 42/2004.

Come si evince dalla figura, parte del sorvolo dell'ACR02 e di scavi/riporti della piazzola interferiscono con i boschi e foreste tutelati ai sensi della lett.g) dell'art.142 D.lgs. 42/2004. Inoltre, si evince con lo stesso bene l'interferenza di un tratto di viabilità esistente da adeguare e del cavidotto.

Ciò posto, si evidenzia che con delibera del Consiglio comunale n. 46, del 28.07.2023, il Comune di Acri ha inteso escludere determinate particelle dall'installazione di impianti eolici e minieolici.

In specie, si fa riferimento alle aree di mappa 60, 68, 69, 70, 73 93, 94, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 166.

Tale delibera, deve intendersi quale modifica al piano regolatore generale di Acri, ponendo, quindi, dei vincoli sulla destinazione delle zone contrassegnate.

Il progetto *de quo* incide, invece, parzialmente sulle stesse, sostanzialmente ignorando tale variazione e prendendo in considerazione il solo piano approvato con decreto D.P.G.R. 340 del 07.04.1987, come si desume dall'allegato denominato Studio di impatto ambientale, punto 4.5.4, pagg. 184 e ss.

Per quanto riguarda l'aerogeneratore ACR01, la relativa piazzola, l'accesso ed un tratto di cavidotto che si svilupperà però su strada, questi ricadono in un'area definita "Zona da vincolare a parco", per quest'area nel PRG comunale non vi sono prescrizioni.

Pertanto l'intervento risulta non in contrasto con la pianificazione territoriale ed energetica vigente.

Dall'allegato "*piano particellare di esproprio descrittivo*", emergono con chiarezza le zone interessate dall'eventuale parco eolico, coincidenti in gran parte con quelle oggetto della delibera.

In specie, sono coinvolti i terreni ricadenti nei fogli di mappa 94, 118, 149, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 147, 148, 155, 156, oggetto della succitata delibera comunale.

In merito al peso della delibera volta a escludere parte del territorio comunale dalla possibilità di realizzarvi siffatti impianti energetici, giova fare delle precisazioni di ordine sistematico.

Nella materia di cui trattasi, la giurisprudenza amministrativa e costituzionale hanno più volte ritenuto che il punto di equilibrio fra valori costituzionali sostanzialmente antagonisti si trova nell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Secondo la Corte Costituzionale, *«la norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili [...] sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio»* (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011).

Tale bilanciamento, tradottosi nelle Linee Guida adottate con D.M. 10 settembre 2010, che demanda, dopo aver segnato la traccia, alle Regioni il compito di individuare con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri [...]" (Allegato 3, par. 17).

La giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che, in materia di installazione ed esercizio di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili *"l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida costituiscono, nella loro integrazione, un corpus normativo che assume valenza di principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore regionale, secondo pacifica giurisprudenza costituzionale"* (Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2018, n. 5564, nonché Corte Cost. n. 14 del 2018 e n. 69 del 2018, richiamata da Cons. Stato, Sez. VI 25 novembre 2019 n. 8020).

Ricostruito così il quadro normativo regolamentare, la giurisprudenza esclude che il Comune possa introdurre prescrizioni limitative, con delibere e regolamenti, per la realizzazione degli impianti.

Si riporta, di seguito, un passaggio di una delle numerose sentenze in materia *“non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica” e che la stessa potestà normativa primaria e secondaria delle Regioni “subisce, in concreto, stringenti limiti”, come, del resto, reso evidente da varie pronunce della Corte costituzionale, con cui sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni regionali che imponevano criteri sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello statale”*(Corte Cost., sentenze 119 e n. 168 del 2010).

Il vincolo territoriale, sostanzialmente, appare una scelta da farsi, affinché sia valida, a livello regionale.

Appare, quindi, inidoneo perseguire la valorizzazione della delibera n. 46, atteso che ormai il tema appare pacifico nella giurisprudenza apicale.

Anche a voler evidenziare il principio di sussidiarietà, cardine del rinnovato ordinamento amministrativo, secondo cui l’interesse pubblico deve essere preferibilmente amministrato dalle amministrazioni più prossime, nel caso di specie il Comune, si incorrerebbe facilmente nell’obiezione secondo cui province e comuni, possono provvedere ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., alla disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedurali, nel rispetto ovviamente di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali.

Lettura, questa, che peraltro appare vincolata dal recepimento della direttiva 2001/77/CE, che non prevede alcun potere comunale quanto a localizzazione degli impianti, né a sottrazione di zone territoriali.

Da uno studio della normativa Regionale, non paiono emergere vincoli di sorta per le zone più prossime al Parco Nazionale della Sila, quale è la zona individuata per l'insediamento del parco eolico.

Resta in capo alle Regione, tuttavia, un margine di discrezionalità nel valutare la compatibilità del progetto con il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, nonché con la normativa in vigore.

Appare, quindi, al momento, consigliabile intervenire nel procedimento interessato, ma con una visione prevalentemente tecnica, che faccia emergere, ad esempio, l'impatto che l'installazione di un siffatto numero di pale eoliche, concentrate nel territorio di Acri, avrebbe su un territorio che, pur privo di vincoli, rappresenta un'aria naturalisticamente sensibile per la vicinanza all'area protetta, nonché i passaggi tecnici, per mera esemplificazione su riportati, in cui vi è un effettiva alterazione delle zone tutelate dal codice dei beni culturali.


Tali osservazioni tecniche potranno certo essere supportate da valutazioni alla luce del principio di sussidiarietà, evitando di far valere solo vincoli comunali, che potrebbero venire presumibilmente invalidati da illegittimità, con il rischio di inficiare il valore delle osservazioni poste in questa fase.

Si pongono, quindi, all'attenzione dei punti di frizione del progetto detto "Parco Eolico Acri" con la normativa nazionale, nonché regionale, sicché possano essere materia di discussione e di eventuali osservazioni.

In primo luogo, l'art. 142 del Codice dei beni culturali, testo certamente centrale nella ripartizione delle aree idonee e non idonee all'installazione di parchi eolici, espressamente cita come aree tutelate per legge "le montagne per la parte eccedente

1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;” (co. 1, lett. d), nonché alla lettera f) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;”.

Orbene, il progetto *de quo* prevede, l’installazione di aereogeneratori dall’altezza di 206,5 mt e dal diametro del cerchio disegnato dalle pale in movimento di 163 mt.



Gli stessi, insistono su punti del territorio che registrano altitudini comprese fra i 900 e i 1175 mt.

Come già precedentemente osservato dalla Regione Calabria in un simile caso (si vedano gli allegati al decreto dirigenziale n. 9782 del 10/07/2024), l’altezza complessiva degli aereogeneratori, posti già a altitudine considerevole rispetto a quella di riferimento, supererebbe per la maggioranza di essi il limite delineato ex art. 142 del Codice dei beni culturali per gli appennini, ovvero 1.200 mt.

Si ritiene, infatti, che tale limite possa essere interpretato e considerato non tanto come limite altimetrico di posizionamento, ma come valore complessivo, che

considera l'altimetria del territorio sommata all'altezza degli aereogeneratori in progetto.

Sicché, in questa prospettiva, andrebbero *contra legem* tutti quelle pale eoliche il cui posizionamento supera i mille metri, ovvero diciotto su ventitré, come da tabella.

ID Aerogeneratore	QUOTE	STUDIO PLANOALTIMETRIC O	WGS84 - 33N	
			Coord X	Coord Y
ACR01	990,00	Parte 1	621936,95	4378032,89
ACR02	970,00	Parte 2	623308,41	4375489,28
ACR03	900,00	Parte 2	623728,88	4373420,95
ACR04	980,00	Parte 2	623596,88	4371922,95
ACR05	1110,00	Parte 3	625378,97	4369725,02
ACR06	1130,00	Parte 3	625638,74	4369282,35
ACR07	1100,00	Parte 4	626122,61	4369374,22
ACR08	1060,00	Parte 5	626573,73	4369756,20
ACR09	1110,00	Parte 5	626482,14	4368978,23
ACR10	1110,00	Parte 6	627150,42	4369194,00
ACR11	1120,00	Parte 6	626783,59	4368415,27
ACR12	1130,00	Parte 8	628528,01	4368559,40
ACR13	1145,00	Parte 8	628568,58	4367945,86
ACR14	1130,00	Parte 8	628007,19	4367394,52
ACR15	1175,00	Parte 9	629557,60	4367901,98
ACR16	1160,00	Parte 10	630385,14	4367510,05
ACR17	1100,00	Parte 1	630356,33	4368613,53
ACR18	1075,00	Parte 11	627655,76	4369738,54
ACR19	1080,00	Parte 12	627383,56	4370957,63
ACR20	1075,00	Parte 12	628292,49	4371023,20


ACR21	1070,00	Parte 13	628016,15	4371628,51
ACR22	1110,00	Parte 13	626602,54	4371347,56
ACR23	990,00	Parte 13	627226,56	4372667,81

Ulteriore questione che la normativa citata pone all'attenzione è quella dei territori posti a protezione dei parchi nazionali.

Come suggerito dalla già citata delibera n. 46 del Comune di Aciri, a ogni modo oggi in vigore, buona parte del territorio interessato dal progetto del parco eolico

è sito nelle propaggini del Parco Nazionale della Sila, pur non essendone ricomprese.

Il comune di Acri, infatti è parzialmente parte del Parco Nazionale della Sila.





Parco Nazionale della Sila
www.parcosila.it




Indice » Area Protetta

L'Area Protetta

Carta d'identità

- **Parco Nazionale Sila:**
 - **Superficie a terra:** 73'695.00 ha
 - **Quota minima (m):** 368
 - **Quota massima (m):** 1'928
 - **Fauna protetta:** 6 specie
 - **Habitat:** 4 tipi
 - **Regioni:** Calabria
 - **Province:** Catanzaro, Cosenza, Crotone
 - **Comuni:** Acri, Albi, Aprigliano, Bocchigliero, Casali del Manco, Celico, Corigliano Rossano, Cotronei, Longobucco, Magisano, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, San Giovanni in Fiore, Savelli, Sersale, Spezzano della Sila, Taverna, Zagarise
 - **Prov.v.ti istitutivi:** L 344 08/10/1997 - DPR 14/11/2002
 - **Elenco Ufficiale AP:** EUAP0550
- **Ente Gestore:** [Ente Parco Nazionale della Sila](#)

Sebbene non pare che il Parco Nazionale della Sila abbia formalmente istituito delle zone di protezione esterna (ZPE), sarebbe ragionevole pensare che un territorio che sia limitrofo e parzialmente annesso ai territori detti zone di

protezione speciali (ZPS) veda delle tutele naturalistiche, se non equipollenti, quanto meno non totalmente degradate.

D'altronde, è lo stesso QTRP, Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica, tomo IV, art. 15, co. 6, che indica, laddove non vi siano istituzioni normative di specie delle zone non idonee, che debbano preferibilmente essere escluse *“aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti”*.

Invero, il progetto incide proprio su esse, nonché in un’area di trasbordo, sulla stessa ZPS Sila Grande, che verrà utilizzata ai fini di cantiere.

Sebbene la proponente indichi l’uso della zona protetta quale temporaneo, pare comunque dubbio che, data la dimensione degli aereogeneratori, nonché dei mezzi utilizzati per il trasporto di essi e di ogni materiale collegato a un’operazione dalle importanti dimensioni, queste non abbiano, effettivamente, alcun impatto ambientale irreversibile.

Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:	SI
		➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asphaltatori, rulli compressori):	SI
		➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):	NO

(pg. 9 Screening di incidenza ambientale)

ZPS	cod.	IT_9310301_	Sila Grande (3025 m dall'aerogeneratore più vicino, area di trasbordo interna)
		IT_-----	
		IT_-----	

(pg. 4, Screening di incidenza ambientale)

Profilo di interesse, oltre all'impatto ambientale, è anche l'impatto paesaggistico che avrebbe la realizzazione del progetto.

La concentrazione degli aereogeneratori, dall'altezza di oltre duecento metri, dà vita senza dubbio alcuno al cd. "effetto selva".

Ciò deve essere contestualizzato alla luce della posizione delicata che riveste, territorialmente, il Comune di Acri.

Quella interessata è, infatti, una zona a ridosso dell'altipiano della Sila, sicché non è pensabile che dal Parco Nazionale non si scorga il parco eolico.

La tutela paesaggistica, certamente a regime rafforzato nei territori che sono parte del Parco, non può considerarsi nulla su territori a ridosso del parco stesso.

Dallo stesso Parco della Sila, infatti, essendo un altipiano, si avrebbe certamente la possibilità di vedere delle installazioni così imponenti sì da rovinare inevitabilmente il paesaggio.

Non può, quindi, sostenersi che dal momento in cui il parco sarebbe sito in un territorio estraneo al Parco stesso, l'impatto paesaggistico non sia un elemento di rilievo o non abbia le guarentigie rafforzate proprie delle zone protette, giacché sarebbe proprio la visione da quelle zone, interesse certo rilevante, a essere inevitabilmente corrotto.

Quanto alla normativa regionale, in attesa di eventuali nuove disposizioni a fare seguito al DM aree idonee, si rileva che il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01.08.2016, costituisce lo strumento di riferimento ed indirizzo finalizzato ad assicurare la conservazione dei caratteri

identitari del territorio e del paesaggio, ha tra gli obiettivi la tutela dei beni paesaggistici.

Lo stesso, pone a bilanciamento la certa necessità di provvedere alla transizione ecologica con l'interesse a mantenere salve quelle caratteristiche del territorio di notevole importanza.

Sì coniugando le due parti, che spesso si pongono in posizioni antagoniste, il QTRP individua, all'art. 15 lett. A punto 2, quali siti prioritari per l'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili *"le aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti".*

Il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.

In merito, il progetto non ricade certamente in aree che corrispondono a questi criteri, ma che si attestano su caratteristiche certamente opposte.

A favor di ciò, v'è da sottolineare che il Comune di Aciri, nella consapevolezza e nel pieno rispetto dell'importanza dell'incremento della produzione di energia per mezzo di fonti rinnovabili, ha già individuato una zona di territorio, Serra Cristia, dove è opportuno dar valore a tale transizione.

Lì, infatti, lo stesso comune ha già fornito parere positivo per l'installazione di un aereogeneratore.

Altre iniziative su questa scia, sono inoltre all'ordine del giorno dell'agenda dell'amministrazione *de quo*.

Ciò tutto, ai fini di rendere evidente come lo stesso territorio dia possibilità di operare nel rispetto della normativa nazionale e regionale, seguendo quindi quei criteri di rispetto de beni paesaggistici e naturalistici e non in modo indiscriminato.

Oltre l'impatto ambientale, infatti, si rileva che la concentrazione di 23 aereogeneratori di siffatta altezza in un'unica zona, peraltro montana, rendono pressoché innegabile il cd. "effetto selva" determinato dall'addensamento di numerose turbine in aree ridotte, determinando, quindi, un incremento dell'alterazione della qualità percettiva del paesaggio nell'area di inserimento che, come esposto, merita particolare cura.

Conclusioni.

Tutto ciò premesso, si può osservare che:

- a) Le fonti in materia di energia rinnovabile vedono una tutela multilivello degli interessi, principalmente demandata allo Stato e alle Regioni.
- b) Ciò nonostante, la delibera n. 46 del 2023 risulta ancora in vigore e, pertanto, restituisce, quantomeno, la volontà del Comune di Acri circa l'amministrazione del proprio territorio, sicché sarebbe opportuno che il proponente si pronunciasse in merito.
- c) Il progetto, così strutturato, risulta in contrasto con gli articoli 142 e 136 del Codice dei beni culturali, incidendo, con molteplici aereogeneratori, su una zona montana e, quindi boschiva, le cui caratteristiche naturalistiche si ritengono

oggetto di tutela in ragione della contiguità con le zone protette speciali del Parco Nazionale della Sila.

- d) Gli aereogeneratori, per loro dimensione e altimetria di posizionamento degli stessi, superano, in grande parte (18 su 23), l'altezza di 1.200 mt., segnata come limite massimo per i territori lungo l'appennino dall'art. 142 del Codice dei beni culturali.
- e) Gli aereogeneratori, data l'altezza di oltre duecento metri, non possono non avere ricadute paesaggistiche sull'altipiano della Sila, Parco Nazionale. La prossimità allo stesso, nonché l'elevato numero di installazioni in una zona che è propaggine del Parco, pone evidenti problemi circa la tutela del paesaggio. Si ritiene sia sostanzialmente impossibile garantire un'appropriate tutela paesaggistica di una zona naturalisticamente protetta, laddove a pochi chilometri sorga un parco eolico di queste dimensioni. A tal proposito, quindi, poco conta che materialmente gli aereogeneratori siano posti fuori da zone protette, la salubrità del paesaggio ne verrebbe, comunque, irrimediabilmente corrotta.
- f) Il progetto non tiene conto delle citate prescrizioni del QTRP, laddove questo indica i criteri di riferimento per stabilire le aree idonee e le individua nelle *“aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti.”* Dacché non pare vi sia necessità di prescindere da tale indirizzo regionale, considerato che il territorio del Comune di Acri, pur essendo parte di un ecosistema certamente sensibile, ha già individuato aree idonee e, d'altro canto, ben può immaginarsi una progettazione che non insista solo e soltanto sul suo territorio.

g) Ulteriori osservazioni sistematiche risultano essere le seguenti:

PREVISIONE/DESCRIZIONE PROGETTO PRESENTATO	OSSERVAZIONE
<i>Elaborato considerato: Progetto definitivo – sintesi non tecnica</i>	
<p><i>“Paragrafo 2: Il layout di progetto, almeno dell’area di trasbordo, non interferisce in maniera diretta con il perimetro dei siti natura 2000, a circa 3km si colloca la ZPS IT 9310301 – SILA GRANDE”</i></p>	<p>L’affermazione è ambigua e non veritiera perché la ZPS IT9310301 – Sila Grande, ricade all’interno del Parco Nazionale della Sila che è a sua volta area dichiarata protetta.</p> <p>20 delle 23 torri eoliche sono collocate a una distanza inferiore ai 3000 metri dal Parco Nazionale della Sila, e la maggior parte distano qualche centinaio di metri dalla sua perimetrazione.</p>
<p><i>“Paragrafo 2.2: l’intervento non è in contrasto con il QRTP, PSR 2014-2022, Piano Regolatore comune di Acri.”</i></p>	<p>L’affermazione non risponde al vero, in quanto il Piano Regolatore Vigente, approvato nel 1987 e non modificato in tale senso, non tiene conto del QRTP, pertanto occorre esplicitare la conformità del progetto rispetto a quest’ultimo in modo dettagliato e non sommario, lasciando alludere alla conformità tout court con il PRG</p>
<p>Paragrafo 3.4.2 “Oltre che ai criteri puramente tecnici, il corretto inserimento dell’impianto nel contesto territoriale richiede che il layout d’impianto sia realizzato nel rispetto delle distanze minime di salvaguardia del benessere della popolazione del luogo e degli elementi paesaggisticamente, ambientalmente e storicamente rilevanti. I piani territoriali di tutela, i piani</p>	<p>Quanto dichiarato non corrisponde al vero.</p> <p>L’impatto con le aree boscate, considerato che il rotore ha un diametro di 163 metri, crea un’interferenza su un’area che misura una superficie di circa 26.000 metri quadrati con aerogeneratori alti 206,5 metri. Queste saranno visibili da tutto l’altopiano Silano; dalla contrada Giamberga ,</p>

<p>paesaggistici, i piani urbanistici, nonché le normative finalizzate alla salvaguardia del benessere umano ed al corretto inserimento di tali tipologie di opere nel contesto territoriale prescrivono distanze minime da rispettare, distanze che ovviamente rientrano nella corretta progettazione.”</p> <p>l’impatto sull’ambiente è minimizzato;</p> <p>gli aerogeneratori sono stati collocati limitando l’impatto sulle aree boscate, che rappresentano un bene identitario dell’area.</p>	<p>contrada Velaci, C/da Filiciuzzi, C/da Matina si vede Monte scuro, poiché le torri sono più alte in quota di circa 150 metri e, dai suddetti territori, contrariamente a quanto scritto nella relazione paesaggistica, saranno visibili per km e km.</p>
<p>Paragrafo 3.4.4 L’impatto ambientale dell’avvio dell’attività è da valutare in un contesto stabile di area naturale, con paesaggio poco antropizzato e assenza di altre attività produttive;</p> <p>la scelta della realizzazione dell’impianto deve comunque assicurare il conseguimento della migliore situazione finale per il recupero ambientale o riqualificazione d’uso dell’area. Vanno inoltre considerate le ricadute che la non realizzazione potrebbe avere in termini di non creazione di posti di lavoro.</p>	<p>Quanto sostenuto non risponde al vero.</p> <p>Nell’area sono presenti decine di attività con allevamenti tutti estensivi (Romano Nicola azienda agrituristica con tre allevamenti, Abbruzzese Salvatore agriturismo ed allevatore di ovicaprini e bovini, Cofone Cristina ovicaprini, Debernardo Angelo ovicaprini, Cofone Franca bovini, Lorelli Luigi agriturismo con allevamento asini, cavalli ed ovicaprini, Scaramuzzo Michele azienda agricola, Pedace Massimo az. agricola, Olovrap Natale coltivatore diretto, Falcone Luigi bovini, suini neri, ovicaprini, Falcone Angelo bovini, Arena Giuseppe ovicaprini, Arena Santo suino nero, Carmine Romano az. Agr indirizzo pataticolo, Domenico Barbarossa az.agr. pataticolo, Conte Maria Pia struttura ricettiva) questi solo nell’area in mezzo ai due parchi (La riserva naturale di</p>

Biogenetica di Trenta Coste e l'Area 2 del P.N della Sila). Queste aziende agricole contrariamente a quanto scritto in "sintesi non tecnica" hanno in totale circa 100 dipendenti.

Poi se consideriamo l'impatto delle pale in zona urbanizzata quale Località Sorbo, Montagnola, Serralonga e Pertina la situazione peggiora in quando su quel versante oltre alla presenza di tanti piccoli coltivatori diretti, sono presenti numerose piccole attività commerciali tipo, farmacia, lavanderia, bar, ristorante, alimentari, idro-termo-sanitari, commercio materiale ferroso, scuola elementare. La popolazione residente nelle frazioni Serralonga e Pertina subiranno direttamente e negativamente l'influenza delle pale ACR 2 (coordinate: 39.520205, 16.434555; foglio 52 part.111;) ed ACR 3 (39.488039, 16.439061; foglio 79, part. 96).

L'aereogeneratore ACR2 dista 300 m. dalle prime case di Pertina e 400 m, dal centro abitato di Pertina.

L'aerogeneratore ACR 3 dista invece 300 m dalle abitazioni dell'incrocio di località Sorbo (circa 15 abitazioni), e 800 metri dal quadrivio di località Serralonga e 600 m. dalle prime abitazioni della medesima località.

ELABORATO CONSIDERATO: RELAZIONE FORESTALE

Premessa : la relazione è redatta e firmata da un agrotecnico dell'albo dell'Aquila (Mario Cianfarani) ed un agronomo dell'ordine di Salerno (Andrea

<i>Alfano)</i>	
<p>Paragrafo 2.2 Lo scavo per i cavidotti è previsto a 1.5/1.9 m di profondità ed interrate in cemento magro, per attraversare fiumi (Trionto, di notevole importanza per irrigazione e per acqua ad uso pubblico, e considerata Zona Speciale di Conservazione) e per attraversare strade ed incroci, si userà la trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.)</p>	<p>Quanto descritto, comporterà nel futuro per le strade comunali (Piano Barone, Montagnola, Pertina , Sorbo, etc etc) e per le strade provinciali (p.e. S.P 188), un considerevole aggravio di spese qualora dovranno eseguirsi opere manutenzione poiché i cavidotti, in base al punto di interesse, hanno dimensioni che vanno dai 95 ai 630 millimetri quadrati Cluster (cabine container) (vedi riquadro in relazione), ovvero creano una servitù di rilevante condizionamento sulle strade attraversate</p>
<p>Paragrafo 4.4. punto 4 Per quanto concerne il vincolo idrogeologico forestale, ai sensi del R.D. 3267/1923, tutte particelle interessate dai lavori sono soggette a vincolo idrogeologico;</p> <p>Inoltre, esaminando il webgis fruibile dal portale dell'Unità Operativa Foreste e Forestazione della Regione Calabria (SIT-FORESTAZIONE (regione.calabria.it)), è possibile avere conferma del fatto che tutte le particelle catastali interferite dall'opera siano al contempo soggette a vincolo idrogeologico.</p> <p>A tal proposito, l'art. 91 del Regolamento, recita:</p> <p>"1. Si considera mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:</p> <p>a) la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da</p>	<p>Il soggetto proponente afferma che le aree ove realizzare il parco eolico sono soggette a vincolo idrogeologico.</p> <p>Risulta tecnicamente difficile ipotizzare che per 23 pale (ogni pala con il suo rotore copre un'area di oltre 26.000 mq), per le aree di trasbordo (falsa l'affermazione in cui si sostiene che occuperanno, cumulativamente, circa 32 ha di terreno da livellare e preparare con stabilizzato) e per 55 km di pista da oltre 6 m. di larghezza si possa non osservare tale vincolo.</p> <p>Il cavo nelle reti di connessione dopo essere posto nello scavo e cementato; per cementarlo devono essere impiegate autobetoniere che di norma pesano a pieno carico 400 quintali, per garantirne il transito occorre realizzare piste di almeno 5 metri più scoli, quindi sia le pale, le are di interferenza delle pale e la</p>

<p>boschi, attuata con la realizzazione di opere costruttive(cfr. CODICE ELABORATO C24FSTR001WR06200 PAGINA 94 di 143);</p> <p>2. Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti all'autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione</p>	<p>modifica di incremento delle piste esistenti nei boschi e quelle che si andranno a creare, sottrarranno all'uso agricolo e boschivo migliaia e migliaia di metri quadrati, senza che ci sia una veritiera quantificazione.</p>
<p>Paragrafo 4.4 punto 7: Per la realizzazione di opere costruttive che richiedono movimenti terra, di entità inferiore o uguale a 50 m³, che comportino il mutamento di destinazione d'uso di terreni non boscati, il richiedente presenta al comune competente per territorio, ovvero allo sportello unico ove istituito, unitamente alla richiesta del prescritto titolo abilitativo edilizio, la domanda di autorizzazione indirizzata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l'intervento proposto non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'art.1 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, prende atto della domanda inoltrata dal comune e può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori.</p>	<p>Diventa tecnicamente insostenibile asserire che i movimenti terra per installare 23 pale saranno inferiori a 50mc, quando già il plinto e il suo posizionamento per ciascuna torre supererà di quantità rilevanti tale indicazione progettuale, come si evince in quanto sostenuto nell'osservazione che segue dove i progettisti si contraddicono.</p>

<p>Nella relazione sul piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo, in contraddizione a quanto sostenuto nel punto che precede, si recita (le conclusioni, ultima pagina):</p> <p>“...per le terre e rocce da scavo prodotte nel sito di progetto, in prima analisi, essendovi un esubero rispetto alle attività che prevedono il rinterro, il materiale derivante dalle attività di scavi, correlate alla realizzazione delle opere civili, verrà conferito ad idoneo impianto di trattamento e/o discarica secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Di seguito si riportano i volumi di scavo e riporto estratti dalle simulazioni di calcolo. In merito ai volumi di riporto totale, questi sono comprensivi sia dell'aliquota inerente agli stessi volumi di scavo da riutilizzare che delle aliquote di eventuali materiali da reperire (es. da cava), in considerazione dei tipologici delle varie opere in progetto.</p> <p>Ai fini del solo riporto si è cercato di ottimizzare il rinterro con lo stesso materiale di scavo, rinterrandone circa il 74% e reperendo da cava solo il 12% del riporto totale.</p> <p>Complessivamente, il volume di terre e rocce da scavo, che sarà riutilizzato nello stesso sito di produzione per i rinterri, per la formazione dei rilevati ed il ripristino parziale delle aree delle piazzole sarà pari a 412.295,88 m³, risultando il 74% dello scavo totale (489.024,10 m³).</p> <p>Il restante 26% del volume di scavo</p>	<p>La natura litologica dei terreni silani presenta la caratteristica, nella parte sottostante lo strato agricolo di circa 15/25 cm, di presentare formazioni di roccia in disfacimento.</p> <p>Purtroppo come viene trattato il primo strato di terreno, quello agricolo, la cui asportazione costituisce un danno per l'ecosistema e per la flora e la fauna delle aree dove si interviene.</p>
--	---

<p>totale pari a 124.721,53 m³, sarà conferito ad idoneo centro autorizzato al recupero e/o discarica.”</p>	
<p><i>4.5 interferisce con il Tomo IV del QTRP (vedi pg 96 e 97 della relazione forestale) della Calabria, nello specifico: d.lgs. 42/2004, art 142 comma 1 lettera c: relativamente a distanze da sponde ed argini per una fascia di 150 m.</i></p>	<p>Questo vincolo non viene considerato come tale, che avrebbe richiesto la trattazione di un vincolo paesaggistico presso le competenti autorità, che, secondo i proponenti il progetto, viene “glissato” e superato utilizzando la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), attraversando il terreno sottostante il Trionto!</p>
<p>Punto 5. seguito dei sopralluoghi effettuati, è emersa la presenza di alcune aree forestali soggette ad una potenziale sottrazione a seguito della realizzazione dell’opera, rappresentate prevalentemente da pinete di pino laricio (<i>Pinus nigra subsp. laricio</i>), boschi di castagno (<i>Castanea sativa</i>) ed altri boschi misti di latifoglie quali farnetto (<i>Quercus frainetto</i>) e robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>), talvolta consociati ad altre conifere derivanti da impianto artificiale come la douglasia (<i>Pseudotsuga menziesii</i>).</p> <p>Punto 6: La realizzazione dell’opera comporterà l’eliminazione della vegetazione forestale localizzata nelle aree che interferiscono con le opere e lavorazioni previste ai fini della realizzazione dell’impianto eolico.</p> <p>Sulla base dell’analisi floristico-vegetazionale eseguita nel precedente</p>	<p>Quanto sostenuto non corrisponde alle norme di riferimento per la realizzazione di tali impianti.</p> <p>Per definizione, come da manuale e come dovrebbero sapere gli agronomi che hanno firmato la relazione, non è bosco solo il diametro di un tronco o la sua sottochioma, ma è bosco o area boschiva o silvicola tutto ciò che catastalmente o realmente (vedi i fascicoli aziendali dei produttori di quell’area) ricoprono un’area, sia esso per la presenza di alberi di alto fusto, o per piantagioni, o arbusti che comunque devono coprire almeno il 20% di un’area.</p> <p>In ogni caso non è competenza degli ingegneri di una società privata che consenta di dire cosa è bosco e cosa no.</p> <p>Il par. 5 e 6 della relazione forestale individuano solo 7596 mq, irrisoria visto la natura dei luoghi e la superficie interessata dalle trasformazioni che la</p>

<p>capitolo, è stato possibile stimare il potenziale impatto delle opere in progetto da un punto di vista spaziale.</p> <p>Inoltre, per ognuna di queste immagini, viene riportata la superficie forestale (stimata tramite software GIS, su base satellitare), interferita in quella specifica area di interesse.</p> <p>(pagina 137).</p> <p>L'opera coinvolgerà circa 7596,64 mq di bosco, questa interferenza è di natura temporanea ed è previsto (pagina 140) un rimborso pari ad euro 7127,35.</p>	<p>realizzazione del parco eolico produrrà.</p> <p>Per evidenziare l'assurdità della stima, si evidenzia che la sola area della pala ACR 2 copre circa 9000 mq di area boschiva.</p> <p>È evidente la sottostima dell'area boschiva da eliminare e questo, per gli indennizzi e per i vincoli esistenti.</p> <p>Ancora, i chilometri di scavi tra Serra la Capra e Pertina fino a Serra la Crista, costeggiando strade forestali ed altre arterie asfaltate, comporteranno la realizzazione di una pista di servizio che interesserà circa 50.000 mq di area boschiva.</p>
<p><i>Relazione agronomica</i></p>	
<p>La realizzazione di tutte le piazzole sarà eseguita mediante uno spianamento dell'area circostante ciascun aerogeneratore, prevedendo una pendenza longitudinale della singola piazzola compresa tra 0,2% e 2% utile al corretto deflusso delle acque superficiali.</p> <p>Nella zona di installazione della gru principale la capacità portante sarà pari ad almeno 4 kg/cm², tale valore può scendere a 2 kg/cm² se si prevede di utilizzare una base di appoggio per la gru; la sovrastruttura è prevista in misto stabilizzato per uno spessore totale di circa 30 cm.</p> <p>È necessario raggiungere la massima rimozione del suolo e un'adeguata</p>	<p>Vi sono evidenti contraddizioni sulle soluzioni tecniche proposte nella tutela e salvaguardia delle aree oggetto di trasformazione.</p> <p>La realizzazione delle aree di trasbordo e stoccaggio pari a circa 32 ettari di terreno poiché richiedono asportazione di terreno agricolo, compattazione, stabilizzato etc etc, e poiché alla fine dei lavori, come relazioni i tecnici, dovrebbe ritornare all'uso agricolo, non si comprende come sia possibile, dopo aver asportato e rullato 30 cm di roccia macinate, la restituzione agricola del terreno, privato definitivamente dello strato di humus agricolo.</p>

<p>compattazione al fine di evitare cedimenti del terreno durante la fase d'installazione dovuti al posizionamento della gru necessaria per il montaggio.</p>	<p>Anche l'aspetto economico del progetto si mostra oltremodo carente, in quanto non sono stati previsti e quantificati gli indennizzi di esproprio (come evidenziato prima è stato previsto un solo indennizzo per le aree boscate, sottostimato, dell'area boscata).</p> <p>In questi casi in base al DPR 8-06-2001 N°327 succ. modifiche ed integrazioni è necessario definire le indennità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esproprio del diritto di proprietà e del diritto di superficie ; - indennità di asservimento (servitù per il passaggio di piste e cavidotti) e/o occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari delle aree interessate nonché i criteri adottati per le aree di esproprio e asservimento; - indennità di asservimento da sorvolo da identificare in capo ai proprietari del terreno su cui girano le pale per l'area che esse occupano nella loro movimentazione, nonché manca anche la stima della perdita di valore del terreno e della perdita di cubatura della produzione agricola.
<p>Pagina 52 sottosistema 11.4 a fine paragrafo recita:" Dal punto di vista agricolo rivestono particolare interesse per la pataticoltura da seme, appartenendo ad un ambiente molto favorevole dal punto di vista fitosanitario, con particolare riferimento alla diffusione delle virosi. La tessitura grossolana in tutti gli orizzonti e la reazione acida</p>	<p>L'assurdo tecnico/concettuale è la presunzione di muovere osservazioni, sostenendo ragioni false, su come si coltiva la patata scrivendo argomentazioni infondate in quanto la Sila è famosa per la pataticoltura da frutto e non da seme (lacuna grave degli agronomi che hanno fornito la loro</p>

<p>rendono questi suoli scarsamente protettivi nei confronti del rischio di inquinamento degli acquiferi. La monosuccessione colturale può rappresentare, in questi ambienti, un fattore di grave rischio ambientale”.</p>	<p>relazione di settore).</p>
<p>Relazione paesaggistica</p>	<p>Nella relazione paesaggistica, i proponenti il parco, pongono come distanza da osservare per le pale dalle strade comunali la distanza di 150 metri.</p> <p>Si rileva che la torre ACR08, ricadente nel foglio di mappa 135, p.la 262, dista circa 100 metri dalla strada comunale più prossima.</p>

*

Nel ringraziare per la fiducia accordata, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Avv. Luigi Lombardi

Avv. Vincenzo Adamo